n. 3.1

(in milioni di lire)

PASSIVITA'	2000	2001
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	7.931,9	8.470,8
FONDO AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI DIVERSI	4.054,0	4.237,9
FONDO OSCILLAZIONE TITOLI	3,7	4,7
FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	5.554,9	5.988,1
DEPOSITI VERSO TERZI A CAUZIONE	16,7	16,7
RESIDUI PASSIVI	4.371,8	6.583,1
MUTUI IPOTECARI	2.904,4	2.700,0
TOTALE PASSIVITA'	24.837,4	28.001,3
PATRIMONIO NETTO	26.247,1	24.258,4
TOTALE GENERALE	51.084,5	52.259,7

Dall'elaborato n. 3 può evincersi come nel biennio si sia verificato un lieve incremento delle poste attive che nel 2001 ha raggiunto il 2,3 % dovuto in particolare alla lievitazione delle voci: "immobili", " e "residui attivi"mentre un notevole calo hanno registrato le " disponibilità di cassa ". Anche le passività mostrano un lieve incremento (12,7 %), dovuto prevalentemente all'aumento dei residui passivi.

Da un punto di vista generale può quindi osservarsi che le risultanze dei conti economici e patrimoniali non sono positive, essendosi verificata una diminuzione del patrimonio netto.

4.7 **La situazione amministrativa**

La situazione amministrativa dell'Associazione, al termine di ciascuno degli esercizi considerati, è riassunta nel seguente prospetto:

(in milioni di lire)

	2000		**2001**	
Consistenza cassa inizio esercizio		8.058,3		5.608,6
RISCOSSIONI				
- in conto competenza	36.441,7		47.044,1	
- in conto residui	1.766,5	38.208,2	1.280,7	48.324,8
		46.266,5		53.933,4
PAGAMENTI				
- in conto competenza	34.896,9		47.233,1	
- in conto residui	5.761,0	40.657,9	3.424,6	50.657,7
Consistenza cassa fine esercizio		5.608,6		3.275,7
RESIDUI ATTIVI				
- esercizi precedenti	333,1		1.039,9	
- esercizio	2.090,7	2.423,8	4.233,3	5.273,2
		8.032,4		8.548,9
RESIDUI PASSIVI				
- esercizi precedenti	1.200,5		935,7	
- esercizio	3.171,3	4.371,8	5.647,4	6.583,1
AVANZO (+) DISAVANZO (-)		3.660,6		1.965,8

Come risulta dall'elaborato, il periodo 2000/2001 ha registrato un avanzo di amministrazione costante da riconnettere ai valori sempre positivi della consistenza di cassa di fine esercizio, nonostante il sostanziale equilibrio fra pagamenti e riscossioni. Si deve tuttavia osservare che sia i residui attivi che i passivi hanno registrato nel biennio un andamento altalenante.

5. **Considerazioni conclusive**

Nulla essendo, nella sostanza, mutato nel biennio in esame in quanto all'ordinamento ed ai profili gestori dell'Ente, non possono, in questa sede, che richiamarsi le considerazioni più volte formulate dalla Corte per il passato in ordine all'esigenza di intervenire con una legislazione che rechi una disciplina uniforme per tutte le organizzazioni di promozione sociale.

La Corte si è ripetutamente pronunciata anche sull'esigenza di ovviare all'attuale sistema imperniato su di una contribuzione generalizzata e di pervenire all'impostazione di piani di intervento con i quali, pur tenendosi presenti le esigenze di tutti i sodalizi interessati, si individuino e privilegino settori specifici di attività da finanziare con contributi a destinazione vincolata nel quadro di una politica organica che tenga conto dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili.

In particolare, per quanto riguarda l'ANMIL, si osserva:

- la quasi completa autonomia finanziaria e contributiva rispetto alla sovvenzione statale;
- l'eccessiva proliferazione degli organi – solo in parte giustificata dall'esigenza di rappresentanza sul territorio, necessaria per assicurare un rapporto ravvicinato con gli iscritti – che riverbera riflessi negativi sui costi generali;
- la necessità di riaffermare l'impegno dell'Associazione per il contenimento della mole dei residui sia attivi che passivi;
- l'esigenza di contenimento degli oneri per il personale che, come già rilevato, assorbono oltre il 50% delle entrate.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL)

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO AL CONTO CONSUNTIVO 2000

Signori Consiglieri Nazionali,

in ossequio al disposto dell'art. 22 del "Regolamento di amministrazione e contabilità" il conto consuntivo è accompagnato da una relazione del Comitato Esecutivo, predisposta dal Presidente Nazionale. Come consuetudine, la relazione è stata suddivisa in una parte morale – nella quale si analizzano i risultati dell'attività istituzionale – ed in una parte amministrativa – nella quale si esaminano analiticamente le singole poste di bilancio.

PARTE MORALE

ATTIVITÀ RIVENDICATIVA

Nel corso dell'anno 2000 l'Associazione è stata senz'altro protagonista di una serie di eventi che hanno determinato da una parte la definizione di una serie di provvedimenti legislativi che hanno sicuramente portato miglioramenti nella tutela degli infortunati, dall'altra hanno reso stabili una serie di rapporti e collaborazioni con Parlamento, Governo ed istituzioni.

Si riassumono le questioni particolarmente significative.

1 – *L'attuazione della legge n. 68/99*

A conferma ed a supporto di quanto dettato dalla legge, in questo ultimo anno, sono stati emanati ormai tutti i provvedimenti attuativi previsti.

Ora, se è vero da una parte che la legge prevedeva 24 mesi per avviare in via preferenziale gli invalidi del lavoro e che questo periodo è ormai giunto alla conclusione, vanificato in parte dai lunghi tempi di attivazione della legge, è anche vero che l'Associazione ha iniziato ad attivarsi per ricercare altre vie per l'avviamento degli infortunati, avvalendosi ad esempio dell'attività di riqualificazione professionale, tramite i finanziamenti sia dell'Inail che della U.E. (Unione Europea).

Al di là delle iniziative che comunque saranno intraprese sul territorio e per le quali si darà il massimo supporto, si è ritenuto opportuno sollecitare progetti che tramite una diversa organizzazione del posto di lavoro e delle mansioni, allevino situazioni di aggravamento della invalidità.

In particolare, gli obiettivi da perseguire sono:

a) garantire – nei limiti del possibile – la conservazione del posto di lavoro, consentendo l'eventuale sua temporanea sospensione per evitare il licenziamento;
b) tutelare il lavoratore disabile vietando la sua adibizione a mansioni incompatibili che possano determinare usura psico– fisica o aggravamento dell'invalidità;
c) rimuovere gli ostacoli non solo fisici ma anche di natura culturale e conoscitiva che impediscano il reinserimento lavorativo ed il pieno svolgimento della personalità del disabile.

2 - Il Decreto Legislativo n. 38/2000

Il Decreto Legislativo n.38/2000 recante "*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*", ha rappresentato, com'è noto, una vera e propria mini riforma dell'INAIL e, tra l'altro, ha dettato nuove norme in materia di rettifica per errore, malattie professionali, rivalutazione delle rendite, infortunio in itinere e copertura del danno biologico. Vediamo nel dettaglio quali sono e come sono state attuate le nuove previsioni legislative.

1.1 - *La rettifica per errore*

Come si ricorderà, negli anni passati l'INAIL ha svolto un'attività di revisione della misura percentuale di invalidità dei propri titolari di rendita particolarmente intensa, ricorrendo anche, soprattutto in alcune realtà locali, alla previsione di cui al quinto comma dell'articolo 55 della legge n. 88/89 e adottando, quindi, numerosi provvedimenti di rettifica per errore.

L'adozione di simili provvedimenti ha suscitato una grave situazione di incertezza nei reddituari ed ha altresì comportato problemi talvolta drammatici in coloro che, spesso dopo molti anni e dopo aver costruito le proprie aspettative di vita anche con riferimento alla rendita INAIL, si sono trovati in condizioni sensibilmente diverse. D'altro canto, sono state sollevate autorevoli obiezioni sull'operato dell'INAIL, fino ad arrivare a considerare la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore.

Intervento che si è infine concretizzato nell'ambito del Decreto legislativo n. 38/2000, che all'art. 9 ha stabilito la rilevanza dell'errore, ai fini della rettifica, solo quando questo viene accertato entro dieci anni dalla data di comunicazione del provvedimento originario e con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto dello stesso provvedimento originario errato. L'errore non rettificabile, prescrive la nuova norma, comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.

Viene inoltre previsto che tale previsione legislativa possa essere applicata anche ai casi di rettifica per errore pregressi, per il cui riesame viene dettata una particolare disciplina.

L'INAIL ha dato attuazione alla nuova normativa in materia di rettifica per errore con circolare del 15 marzo 2000 sulla quale l'ANMIL ha sollevato sostanzialmente due obiezioni.

La prima sulle modalità di mantenimento o riattribuzione delle prestazioni economiche.

Infatti, in caso di accoglimento delle domande di riesame formulate ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 38/2000, l'INAIL non ripristina l'originaria percentuale d'invalidità, ma si limita a riconoscere la semplice prestazione economica, quasi fosse una sorta di assistenza.

In effetti, risulta difficile inquadrare nelle prestazioni assicurative corrisposte dall'INAIL un'erogazione economica svincolata da un preciso legame con il grado o la natura dell'invalidità, tanto che una simile erogazione potrebbe ritenersi al di fuori del generale principio di legalità.

Al riguardo, l'ANMIL ha richiesto la corretta applicazione della norma di cui al ricordato art.9, nel senso di riattribuire all'assicurato la percentuale di invalidità riconosciuta con il provvedimento a suo tempo rettificato e, di conseguenza, le relative prestazioni economiche.

La seconda obiezione sollevata dall'Associazione ha riguardato il riesame dei provvedimenti assunti in regime di revisione ordinaria, ma che possono essere, nella

sostanza, qualificati come rettifiche per errore, per i quali l'INAIL con la richiamata circolare stabiliva non potesse essere presentata la relativa domanda.

In sostanza, l'INAIL aveva stabilito di non accogliere le domande di riesame se queste non si fossero riferite ai casi qualificati come provvedimenti di rettifica per errore ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 88/89.

Ma, nel caso di riduzione della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di malattie ingravescenti (in primo luogo silicosi e asbestosi), appare quantomeno arduo poter sostenere la tesi del miglioramento delle condizioni cliniche dell'assicurato e si ricade quindi, nella sostanza, in una forma "mascherata" di rettifica per errore e in questo senso vi sono già state alcune pronunce dei giudici su casi promossi dai legali dell'ANMIL.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL si è poi pronunciato sulle modalità di applicazione dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 38/2000.

Il CIV ci ha dato quasi totalmente ragione, sia pure in modo indiretto.

Infatti in data 6 novembre 2000 ha approvato una delibera, che in parte soddisfa le obiezioni poste dall'Associazione.

La direttiva in questione si articola attraverso tre punti:

- particolare attenzione dovrà essere posta nel verificare se vi possano essere tuttora casi per i quali siano stati adottati provvedimenti di revisione che abbiano sostanziato di fatto, una rettifica per errore, al fine di non escludere dalla possibilità di ripristino delle prestazioni economiche potenziali titolari del diritto alla prestazione in oggetto (i casi ad esempio di silicosi ed asbestosi).
- Periodica informativa sull'andamento dei riconoscimenti ai sensi della normativa in oggetto.
- In relazione all'eventuale irrilevanza a tutti gli effetti dell'errore di cui all'art.9 del decreto legislativo 38/2000, procedere ad una attenta valutazione delle pronunce della Magistratura emesse nel corso di giudizi concernenti i presupposti per l'erogazione della rendita da parte dell'INAIL.

Pur riconoscendo al deliberato suesposto una parziale apertura agli orientamenti dell'Associazione va comunque sottolineato che quanto al primo punto, viene lasciato ancora un largo margine di discrezionalità mentre per i casi di irrilevanza dell'errore a tutti gli effetti, si fa riferimento alle pronunce della Magistratura.

1.2 – *Le malattie professionali*

L'art.10 del Decreto Legislativo n. 38/2000 prevede la costituzione di una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali.

E, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa, il nuovo elenco conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle medesime.

1.3 – *La rivalutazione delle rendite*

L'art. 11 stabilisce che con effetto dal 2000 ed a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la rendita INAIL è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali così come determinati verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione.

Si precisa che la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 1998 ed il1999, calcolata dall'ISTAT è risultata pari a 1,6 %.

1.4 – *L'infortunio in itinere*

L'art.12 disciplina la tutela assicurativa dell'infortunio *in itinere* recependo i principi che la giurisprudenza è andata elaborando nel corso della evoluzione del problema.

Nel merito, con una propria nota esplicativa l'INAIL ha fornito alcune indicazione in merito all'attuazione di quanto contenuto all'articolo in questione con riferimento:

- alla definizione della nozione di "infortunio in itinere";
- alla individuazione dei beneficiari della tutela e cioè i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria;
- alla determinazione delle condizioni di indennizzabilità; viene in particolare sottolineata la scelta del legislatore di sanzionare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali più recenti in tema di rischio generico aggravato dalle finalità lavorative, sulla base dei quali tutte le modalità di spostamento (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato "necessitati", su percorsi misti) sono ricomprese nella tutela se il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative;
- alla delimitazione delle situazioni di esclusione della tutela, sostanzialmente riconducibili al rischio elettivo - uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni o deviazioni del normale percorso anch'esse non necessitate- oppure, nel caso di utilizzo del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi da sfociare nel rischio elettivo - infortuni causati dall'abuso di alcolici.

In via definitiva dunque, la tutela dell'infortunio *in itinere* opera a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore è assicurato.

Restano esclusi dalla disciplina gli studenti, nonché gli allievi di corsi professionali, trattandosi di una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono eccezionalmente assicurati solo per lo svolgimento delle esperienze tecnico scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro.

Le disposizioni in oggetto sono entrate in vigore il 16 marzo 2000 e si applicano agli eventi che si verificano successivamente a quella data, sottolineando, peraltro, che i casi verificatisi prima della data del 16 marzo pendenti in sede amministrativa o giudiziaria, saranno riesaminati e, ove ne ricorrano le condizioni, accolti d'ufficio; per i casi invece già definiti amministrativamente e non pendenti in giudizio, si procederà a riesame solo su domanda dell'interessato presentata entro i termini prescrizionali.

1.5 – *La copertura del danno biologico*

Con l'art.13 viene definito danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le relative prestazioni di ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente rispetto alla perdita di capacità lavorativa.

La valutazione del danno avviene sulla base della *tabella delle menomazioni.*

L'indennizzo delle menomazioni tra il 6% ed il 15% viene liquidato in capitale; dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita *tabella indennizzo danno biologico.*

Le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita *tabella dei coefficienti.*

Proprio in merito alla definizione delle tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL per la copertura assicurativa, l'Associazione ha formulato

a suo tempo alcune obiezioni ed il suo rappresentante all'interno del CIV INAIL ha espresso, unico a farlo, un voto contrario.

Secondo l'ANMIL, infatti, per la maggior parte dei lavoratori che subiranno un infortunio sul lavoro con la nuova disciplina le nuove tabelle, così come ipotizzate dall'INAIL, comporterebbero una riduzione del risarcimento che sarebbe loro riconosciuto, essendo peggiorativa la *tabella delle menomazioni*. In sostanza con il nuovo sistema ci sarebbe un miglioramento della tutela per le invalidità gravissime e per quelle molto basse (quelle dal 6 al 10% che prima erano escluse dal risarcimento), ma verrebbero penalizzate tutte le altre.

Proprio in seguito a tali obiezioni, l'INAIL ha rielaborato la *tabella dei coefficienti* che l'Associazione ha accolto positivamente in quanto migliorativa dell'importo dei risarcimenti, pur mantenendo, comunque, una posizione critica in attesa degli esiti del monitoraggio in corso da parte dell'Istituto assicurativo.

Infine, si segnala che con l'art.78 comma 26 lettera b) della legge finanziaria 2001, il periodo di sperimentazione della normativa relativa al danno biologico è di due anni anziché uno e che entro tale data possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative in materia.

3 – *L'assegno di incollocabilità*

Com'è noto, la legge n.127 del 1997 (art.3 sesto comma) aveva abolito i limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni..

Successivamente, il Consiglio di Stato, con propria pronuncia, aveva dato a tale legge valenza generale nell'ambito del pubblico impiego definendola applicabile a qualsiasi fattispecie che comporti l'instaurazione di rapporti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione, con il solo limite implicito dell'avvenuto superamento dell'età stabilita per il collocamento in quiescenza.

Quanto sopra, ha inciso sulla normativa che fissava al 55° anno di età il limite massimo di accesso al lavoro delle categorie protette e, quindi, sul requisito del limite di età richiesto per ottenere "l'assegno di incollocabilità".

Pertanto, raccogliendo le sollecitazioni dell'ANMIL, il Consiglio d'Amministrazione dell'INAIL ha finalmente elevato il limite massimo per beneficiare dell'assegno di incollocabilità al compimento dell'età pensionabile, cioè 65 anni.

Si è dunque posto il problema del ripristino della prestazione per tutti quegli invalidi del lavoro cui la corresponsione dell'assegno era stata cessata per il raggiungimento del precedente limite di età, fissato come detto a 55 anni.

Sul punto, l'INAIL ha a suo tempo diramato alle proprie sedi un'apposita circolare, con la quale specificava che i beneficiari dell'assegno in questione, che non abbiano compiuto il 65° anno di età, hanno diritto di godere dell'assegno fino al raggiungimento di tale limite, presentando apposita domanda nella quale sia dichiarato il permanere dello stato di incollocabilità preso in considerazione al momento della concessione del beneficio stesso.

Il ripristino della concessione dell'assegno, ha seguito dunque le seguenti modalità:

- assegno cessato prima dell'entrata in vigore della legge 127/97: decorrenza della prestazione dal 1° giugno 1997;
- assegno cessato dopo l'entrata in vigore della legge 127/97: decorrenza della prestazione dalla data in cui era stata cessata.

Sembrava dunque risultassero esclusi gli ex titolari di assegno di incollocabilità che avevano superato il 65° anno di età prima del mese di marzo 2000 (data in cui l'INAIL ha deciso l'elevazione del limite di età).

A seguito di diversi incontri con i responsabili dell'Istituto è stato finalmente stabilito che anche questi infortunati avranno diritto a percepire gli arretrati dell'assegno dal 1° giugno 1997 sino alla data di compimento del 65° anno di età.

Riguardo l'assegno di incollocabilità, deve anche essere ricordato che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL è stato deliberato l'aumento dell'importo dell'assegno in questione, determinato in L.368.000 con decorrenza 1° luglio 2000: nel merito si sottolinea che siamo in attesa dell'emanazione del provvedimento del Ministero del lavoro che, recependo il deliberato dell'INAIL , decreti il nuovo importo.

Resta tuttavia ancora aperto il problema relativo al riconoscimento dell'assegno di incollocabilità per coloro che per la prima volta intendono farne richiesta, alla luce della nuova disciplina del collocamento al lavoro dei disabili introdotta dalla legge n. 68 del 1999.

La questione è stata oggetto di approfondimenti con l'INAIL e con il Ministero del Lavoro e contiamo che presto sarà chiarita completamente la situazione, con la prospettiva di dare anche maggiore dignità a questa prestazione, elevandone l'importo fino a quello previsto per la pensione sociale, anche in considerazione del permanere del divieto di cumulo tra rendita INAIL e pensione o assegno di invalidità dell'INPS, per i nuovi infortuni che non provocano la morte del lavoratore.

4 – *La legge quadro sui servizi sociali*

Sul supplemento ordinario n.265 della gazzetta ufficiale del 13.11.00 è stata pubblicata la legge n.328 dell'8 novembre u.s. sul riordino dell'assistenza demandandone la gestione ai Comuni ed alle Regioni.

In particolare si sostanzia in un sistema integrato di interventi che assicureranno ai singoli ed alle famiglie forme di protezione sociale cercando di promuovere aiuti e solidarietà.

Al provvedimento è legata una serie di decreti attuativi da emanarsi da parte del Governo nel rispetto dei principi contenuti nella legge quadro; solo allora sarà possibile valutare l'effettiva portata del provvedimento e l'incidenza che lo stesso avrà sulle prestazioni.

Di seguito si rappresentano i punti basilari della legge.

Diritto alle prestazioni

Avranno diritto ad usufruire delle prestazioni tutti i cittadini con le modalità e i limiti successivamente definiti dalle leggi regionali.

I soggetti in condizione di povertà o con un reddito limitato, o ancora, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, accedono prioritariamente alle prestazioni e ai servizi.

I parametri per la valutazione saranno stabiliti dai Comuni in base ai criteri individuati nel Piano Nazionale predisposto dal Governo e l'accertamento delle condizioni economiche del richiedente avverrà mediante l'ISEE – indicatore della situazione economica del richiedente – (vedi circc. N. 21 del 1998 e nn. 57 e 59 del 1999); a tal proposito si ribadisce che la rendita INAIL non concorre alla formazione del reddito.

Tipologia delle prestazioni

E' previsto che entro 180 giorni il Governo, con apposito decreto legislativo, riclassifichi le indennità e gli assegni con i relativi importi in modo da assolvere e contrastare la povertà anche attraverso incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle

capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1. Reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare a seguito della minorazione, la mancata produzione del reddito.
2. Reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro.
3. Indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia.

L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
- indennità per l'autonomia di disabili gravi e pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
- indennità di cura e di assistenza per ultra65enni totalmente dipendenti.

Il Governo provvederà anche alla fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti summenzionati nonché alla revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alle nuove prestazioni .

E' importante sottolineare che sullo schema del decreto è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla L. 476/87, tra le quali l'ANMIL

Principali interventi

Sono previsti diversi interventi puntando sull'individualità del progetto, secondo il richiedente, che si potranno articolare nelle seguenti forme:
- Sostegno domiciliare
- Erogazione degli assegni di paternità e maternità
- Prestiti sull'onore
- Agevolazioni fiscali e tariffarie
- Riduzione ICI prima casa
- Titoli di acquisto dei servizi sociali

Finanziamenti

Le spese sostenute da parte dei Comuni e delle Regioni sono a carico del Fondo Nazionale per le politiche sociali istituito con l'art. 59 della L. 449/97, e da autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. Saranno a carico dello Stato, invece le pensioni, gli assegni, le indennità civili, l'assegno sociale e il reddito minimo di inserimento.

5 – *La legge quadro sull'associazionismo*

L'8 novembre 2000 è stata definitivamente approvata la legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Il provvedimento prevede tra l'altro quanto segue.

Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento affari sociali – è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi ai fini dell'applicazione della legge in questione le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti richiesti, costituite ed operanti da almeno un anno.

Per associazioni di carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono rispettivamente, registri su scala provinciale e regionale cui possono iscriversi tutte le

associazioni in possesso dei requisiti richiesti e che svolgono attività rispettivamente in ambito regionale e provinciale.

Ed ancora, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione, l'istituzione dei registri, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 241/90.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un "Osservatorio nazionale dell'associazionismo" cui sono assegnate tra l'altro le seguenti competenze:

1. Promozione di studi e ricerche sull'associazionismo
2. Pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo
3. Sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della legge in oggetto
4. Approvazione di progetti sperimentali elaborati per far fronte a particolari emergenze sociali
5. Pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo
6. Organizzazione di una conferenza nazionale sull'associazionismo con cadenza triennale, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per l'Associazionismo, finalizzato a sostenere le iniziative ed i progetti di cui ai punti 3 e 4, autorizzando una spesa massima di L.4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annui a decorrere dal 2002.

Le Regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con modalità e funzioni da stabilire con legge regionale.

L'Osservatorio nazionale svolge le proprie funzioni in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato, sulle materie di comune interesse; i due organismi designano dieci rappresentanti, scelti fra le persone indicate dalle associazioni sociali e dalle organizzazioni del volontariato maggiormente rappresentative, che entreranno a far parte del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; possono inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per poter espletare le attività istituzionali i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri hanno diritti di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti di cui all'art.22 (atti amministrativi) della legge n.241/90.

Le Associazioni di promozione sociale sono legittimate a :

- promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;